

Regione Sicilia

COMUNE DI PIRAINO

Provincia di Messina

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

ART. 1 ISTITUZIONE

Nell'ambito delle funzioni istituzionali prevista all'art. 4 dello Statuto Comunale, è istituita nel Comune di Piraino la Consulta Giovanile.
La sede è nel palazzo municipale.

ART. 2 COMPITI E FINALITA'

La Consulta Giovanile è uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla Politica del Comune.

E' organo consultivo e propositivo nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale per tutte le tematiche giovanili, rispetto alle quali esprime un parere non vincolante.

Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.

E' un' organizzazione di giovani pirainesi che si ispira ai principi di democrazia e libertà, nel rispetto del pluralismo delle idee, che ha lo scopo di mettere le problematiche giovanili al centro delle scelte politiche della città, sviluppare nei giovani il senso di appartenenza alla propria comunità, promuovere e sostenere la progettualità dei giovani. Si propone di essere stimolo, supporto e raccordo con tutto ciò che riguarda il mondo giovanile in termini di studi, ricerche, progetti e servizi.

Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; promuove rapporti permanenti con le consulte ed i forum presenti nel territorio provinciale e regionale e nelle altre regioni si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Promuove azioni mirate a prevenire ed interpretare situazioni di disagio giovanile a Piraino.

Sensibilizza il mondo giovanile ai valori di solidarietà, partecipazione alla vita sociale, accoglienza verso le persone deboli e svantaggiate

L' amministrazione comunale può avvalersi del parere della consulta in merito a progetti riguardanti il mondo giovanile.

ART. 3 RISORSE

Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta Giovanile si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune di Piraino e/o dalle somme che

MM

saranno assegnate dall'organo esecutivo. **A tale scopo, è istituito un apposito capitolo nel bilancio comunale denominato "Gestione Consulta Giovanile".**

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro.

ART. 4 IL CORPO ELETTORALE

Sono ammessi a far parte del Corpo elettorale su loro semplice richiesta, a mezzo apposita modulistica predisposta dall'Ente, tutti i giovani residenti nel territorio cittadino compresi nella fascia di età che va dai **16 ai 35 anni**, che godano dei diritti civili e politici.

Il requisito dell'età deve essere posseduto il primo giorno fissato per le elezioni.

Per gli elettori minorenni dovrà essere acquisito nulla osta nella richiesta di adesione al corpo elettorale da parte di un genitore, tutore o esercente la patria potestà, il quale dichiarerà contestualmente il possesso dei citati diritti del minorenne.

Il corpo elettorale è chiamato all'elezione dell'assemblea mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni.

I componenti del corpo elettorale decadono al compimento del **trentaseiesimo** anno di età e nel caso e per il periodo di tempo in cui, secondo la legge italiana, dovessero perdere i diritti civili e politici.

ART. 5 ORGANI

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

Le funzioni amministrative sono svolte dal personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 L'ASSEMBLEA

L'assemblea discute le problematiche che riguardano il mondo giovanile di Piraino, i programmi di attività della consulta e ogni proposta inerente i suoi scopi e le sue finalità, e approva eventuali mozioni o deliberazioni di indirizzo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.

E' costituita, entro il numero massimo di 21 componenti, dai giovani eletti dal corpo elettorale alle elezioni svolte con cadenza biennale.

Non possono essere eletti nell'assemblea i consiglieri comunali, i componenti della giunta Municipale ed i dipendenti comunali.

I componenti dell'assemblea sono i più votati dal corpo elettorale.

A parità di voti viene eletto il più giovane d'età.

I componenti dell'Assemblea potranno rimanere in carica fino alla scadenza del mandato, anche in deroga ai requisiti dell'età massima.

Tutti i componenti del corpo elettorale sono elettori e candidati eleggibili, godendo tutti dell'elettorato attivo e passivo. Le elezioni si svolgono nell'arco di due giorni comprensivi di una domenica in una data fissata dal Sindaco o suo delegato.

Gli elettori possono esprimere solo una preferenza nei seggi allestiti in una sala del municipio e/o di altre sedi municipali.

Tutte le operazioni inerenti le elezioni, la preparazione delle schede di votazione, l'approntamento degli elenchi degli aventi diritto, lo svolgimento delle funzioni di Presidente del seggio e scrutatori, lo spoglio, saranno svolte dal personale dipendente dell'Ente, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Si decade da componente dell'Assemblea per dimissioni o per la mancata partecipazione di tre o più sedute senza giustificato motivo. In tali casi la surroga avviene con il primo dei non eletti.

In caso di parità prevale il più giovane d'età.

ART. 7 CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno, con avviso pubblico affisso presso la sede almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera indirizzata ai componenti o altre modalità di comunicazione.

L'avviso deve contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo d'incontro.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, in via straordinaria, almeno cinque giorni della data fissata, su proposta di:

- Sindaco o suo delegato;
- 2/3 del Consiglio Comunale;
- Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di 2/3;
- 1/3 dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è pubblica ed è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei componenti.

La seconda convocazione, indetta nello stesso avviso della prima, è valida quando è presente almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I lavori sono coordinati dal Presidente. Al segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza, ad altro delegato del Presidente, compete la funzione di segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere i verbali delle riunioni.

Possono partecipare i componenti della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente.

Il Sindaco o suo Delegato è componente dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'attività della consulta nell'ambito degli indirizzi voluti dall'Assemblea, ed è responsabile della loro pratica attuazione. Il suo mandato ha durata pari a quella dell'assemblea.

Il consiglio direttivo è composto da sette membri eletti tra i componenti dell'assemblea, compresi Presidente e Vice Presidente, i quali devono essere maggiorenni.

I componenti del consiglio direttivo potranno rimanere in carica fino alla scadenza del mandato, anche in deroga al requisito dell'età massima.

In caso di decadenza viene nominato componente del consiglio direttivo il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, la surroga avviene con il più giovane di età.

Lo stesso procedimento di integrazione si usa in caso di dimissioni.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- fornire pareri e proposte alla G.M. ed al C.C. per le loro deliberazioni che riguardino problematiche giovanili
- deliberare sulle iniziative e le attività inerenti il mondo giovanile;
- è organo esecutivo delle deliberazioni di indirizzo dell'Assemblea

ART. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La nomina del Presidente avviene mediante votazione a scrutinio segreto, su una scheda riportante il cognome ed il nome del componente prescelto per la carica.

Ad avvenuta elezione la stessa procedura verrà seguita per la nomina del Vice Presidente. Il Presidente coordina i lavori del consiglio direttivo e dell'Assemblea, rappresenta legalmente la "Consulta Giovanile".

Per questa ragione dovrà sempre essere un maggiorenne, così come il vice Presidente, dal quale è sostituito in caso di impedimento o di assenza.

Il mandato di Presidente ha durata pari a quella dell'assemblea. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente convoca l'assemblea secondo quanto previsto all'art. 7.

Nelle deliberazioni del consiglio direttivo in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente predispone le operazioni di decadenza e di surroga.

Il Presidente nomina nell'ambito del consiglio direttivo un segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e svolge eventualmente le funzioni di tesoriere.

ART. 10 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale autonomamente, ovvero su proposta dei due terzi dell'assemblea della consulta.

ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'indizione delle elezioni dell'Assemblea della Consulta viene fissata dal Sindaco o da suo delegato. Lo stesso dovrà provvedere alla convocazione della prima riunione dell'Assemblea della Consulta.

Alla prima riunione dell'Assemblea dovranno essere invitati i rappresentanti delle associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato presenti nel territorio comunale.